

STUDIO BELCASTRO

Dott. Claudio Belcastro

*Dott. Antonio Albanese Dott. Emanuela Candido Rag. Maria Teresa Cimarosa Rag. Sandra Macri
Dott. Cristina Pelle Rag. Caterina Piccolo Dott. Sergio Policheni Rag. Santina Sansotta
Dott. Francesco Strangio Dott. Giovanni Teotino
116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151
e-mail claudio.belcastro@studiobelcastro.it web www.studiobelcastro.it*

*CIRCOLARE INFORMATIVA
N. 07/2010 DEL 30/05/2011*

LA CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI

1) Premessa

Una nuova norma introdotta con il Decreto Legislativo che reca “*Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale*” stabilisce che – in alternativa all’ordinaria disciplina Irpef prevista per i redditi di natura fondiaria – **la persona fisica proprietaria di un’unità abitativa locata – al di fuori dell’esercizio di una impresa, arte o professione** – per il medesimo uso, ovvero titolare di un diritto reale di godimento sulla stessa, può optare per un regime speciale e sostitutivo, introdotto dalla medesima disposizione di legge.

2) Esercizio dell’opzione

La persona fisica può avvalersi del regime sostitutivo con riferimento a **ciascun immobile abitativo** concesso in locazione secondo la medesima destinazione, **comprensivo delle relative pertinenze** eventualmente affittate congiuntamente al fabbricato.

Nel caso di **comproprietà**, o contitolarità di altro diritto reale di godimento, sul medesimo immobile ad uso abitativo, l’adesione alla disciplina della cedolare secca deve essere manifestata, distintamente e disgiuntamente, da ciascun locatore.

In caso contrario, il soggetto che non ha esercitato l’opzione è tenuto a versare l’imposta di bollo sul contratto e quella di registro, determinata sulla parte del canone di locazione ad esso imputabile, in base alla rispettiva percentuale di possesso, per l’intero importo, qualora la norma fissi un ammontare minimo.

STUDIO BELCASTRO

La facoltà in commento deve, in termini generali, essere manifestata **in sede di registrazione del contratto**, utilizzando – ove possibile – **l'apposito modello Siria** (“*Denuncia per la registrazione telematica dei contratti di locazione di beni immobili ad uso abitativo e relative pertinenze ed esercizio dell’opzione per la cedolare secca*”).

Qualora non dovessero ricorrere le condizioni per la compilazione del prospetto in parola, il locatore persona fisica redige il **modello 69**, previsto per la richiesta di registrazione degli atti e gli adempimenti successivi.

2.1. Modello Siria

L'utilizzo di tale documento è però subordinato al contenuto del **contratto di locazione** che deve soddisfare le seguenti **caratteristiche**:

- i locatori e/o i conduttori non devono essere più di tre;
- **tutti i locatori devono esercitare l’opzione per la cedolare secca**;
- l’affitto deve riguardare una sola unità abitativa, ed un **massimo di tre pertinenze**;
- **ogni immobile locato deve risultare regolarmente censito con attribuzione di rendita**;
- l’atto sottoscritto dalle parti deve riguardare esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione e non deve contenere pattuizioni estranee allo stesso.

Il modello Siria deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate in via telematica, direttamente dal contribuente, se abilitato ai servizi telematici, oppure tramite gli intermediari incaricati.

2.2. Modello 69

Nel caso in cui non dovessero sussistere tutte le condizioni per l'utilizzo del prospetto Siria di cui al precedente paragrafo, il locatore persona fisica – intenzionato ad esercitare l’opzione per la cedolare secca – deve compilare, per come anticipato, **il modello 69**.

2.3. La raccomandata al conduttore

Una condizione molto precisa per l’efficacia dell’esercizio dell’opzione della cedolare secca è l’obbligo posto in capo al locatore della preventiva comunicazione al conduttore da effettuarsi per il tramite di lettera raccomandata postale.

Tuttavia, giacché la norma non prevede l’obbligatorietà della ricevuta di ritorno (nel qual caso l’utilizzo della raccomandata postale sarebbe stato obbligatorio), è anche possibile consegnare la comunicazione al conduttore per mezzo di raccomandata “a mano” dalla quale risulti in ogni caso da parte del conduttore l’attestazione di ricezione con la relativa data.

STUDIO BELCASTRO

Nell'ipotesi di nuovo contratto la raccomandata deve necessariamente fare seguito alla sottoscrizione del contratto ma **deve obbligatoriamente precedere la sua registrazione** in cui si esprime anche l'opzione per il regime agevolato.

Viceversa, **per i contratti scaduti o già registrati alla data del 7 aprile** l'Agenzia delle entrate non prevede un'opzione espressa ma subordina l'applicazione della cedolare secca (retrodatandone gli effetti a far data dall'inizio del corrente anno 2011) all'indicazione della volontà di esercizio dell'opzione nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in corso da presentarsi alla fine del prossimo mese di settembre dell'anno 2012.

Valorizzando il dato letterale, si potrebbe sostenere che l'obbligo posto in capo al locatore di inviare al conduttore la comunicazione di voler esercitare l'opzione per la cedolare secca potrebbe essere correttamente adempiuto entro lo stesso termine di fine settembre 2012.

Tuttavia, una seconda più prudente interpretazione (**alla quale noi aderiamo**) identifica il termine **per l'invio della più volte richiamata raccomandata con il termine per il versamento del primo acconto e quindi con il prossimo 6 luglio 2011.**

3) Effetti dell'opzione

L'adesione al regime speciale della cedolare secca determina, principalmente, i **seguenti riverberi**:

- **la sospensione, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, della facoltà di richiedere l'aggiornamento del canone**, anche se prevista nel contratto, a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'Istat dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente;
- **il vincolo all'applicazione del regime speciale per l'intero periodo di durata del contratto, o della proroga, ovvero per quello residuo, nell'ipotesi di opzione esercitata in un'annualità successiva alla prima.** E' comunque riconosciuta al locatore la facoltà di revoca dell'opzione, in ciascuna annualità successiva a quella in cui è stata esercitata, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate: tale diritto può essere invocato entro il termine previsto per il pagamento dell'imposta di registro relativa all'annualità di riferimento, e comporta il versamento del tributo dovuto. Rimane, in ogni caso, salva la facoltà di esercitare l'opzione nelle annualità successive;
- **l'obbligo del versamento della cedolare secca**, determinata applicando al canone di locazione stabilito dalle parti la corrispondente aliquota d'imposta sostitutiva, differenziata a seconda della tipologia di contratto;

STUDIO BELCASTRO

- **contratti stipulati a canone concordato** (ovvero in base alle disposizioni di cui agli artt. 2, comma 3, e 8 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431) relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della Legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri territori ad elevata tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica: **19,00%**;
- **negli altri casi (la quasi totalità): 21,00%**.

La cedolare secca sostituisce diversi tributi, e precisamente:

- **l'Irpef e le addizionali relative al reddito fondiario prodotto dalle unità immobiliari alle quali si riferisce l'opzione**, nei periodo d'imposta compresi nell'orizzonte temporale di efficacia della cedolare secca;
- **l'imposta di registro dovuta per le annualità contrattuali**, ovvero per il minor periodo di durata del contratto, per i quali trova applicazione l'opzione;
- **l'imposta di bollo dovuta sul contratto di locazione**;
- l'imposta di registro e quella di bollo, ove spettante, sulle risoluzioni e proroghe del contratto di affitto, se alla data di risoluzione anticipata sia in corso l'annualità rispetto alla quale è esercitata l'opzione per la cedolare secca, ovvero quest'ultima sia stata manifestata per il periodo di durata della proroga.

4) Versamento della cedolare secca

Il pagamento dell'imposta sostitutiva sulle locazioni abitative deve essere effettuato entro il termine stabilito per il versamento dell'Irpef.

In sede di liquidazione, accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni, interessi e contenziosi, trovano applicazione le disposizioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

L'acconto sulla cedolare secca dovrà essere versato in ragione dell'85,00% del saldo dovuto per l'anno 2011 e del 95,00% del saldo dovuto per gli anni dal 2012 in avanti.

L'Amministrazione Finanziaria ha stabilito che l'acconto relativo ai contratti in corso nell'anno 2011 debba essere effettuato:

- **in un'unica soluzione**, entro il 30 novembre 2011, se inferiore ad euro 257,52 oppure se si tratta di un contratto con decorrenza successiva al 31 maggio 2011, ma non oltre il 31 ottobre 2011; per i contratti stipulati dal 1° novembre in avanti l'acconto non è dovuto;
- **in due rate**, in tutti gli altri casi e più esattamente in ragione del:

STUDIO BELCASTRO

- **40,00% entro il 6 luglio 2011**, ovvero il 5 agosto 2011, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo; detto importo potrà formare oggetto di **rateazione**, con applicazione degli interessi, secondo le modalità previste ai fini dell'Irpef.
- **60,00% entro il 30 novembre 2011**; il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta 2011 non è considerato carente se effettuato per un importo almeno pari all'85,00% dell'ammontare della cedolare secca.

L'acconto non deve essere versato se la base imponibile di determinazione dello stesso non supera la soglia di euro 51,65: al ricorrere di tale ipotesi, è dunque previsto il solo versamento a saldo.

Per quanto concerne invece l'**acconto** riguardante il **periodo d'imposta 2012 e successivi** è prevista un'aliquota del 95,00%.

Ogni versamento della cedolare secca, a titolo di acconto oppure di saldo, deve essere effettuato secondo le usuali modalità **di pagamento con F24 da effettuare sempre per il tramite di un intermediario abilitato o per il tramite di operazioni di home-banking, remote-banking o tramite programma F24 on-line.**

Ad ogni buon conto si ritiene utile riepilogare gli obblighi di versamento nella tavola sinottica che segue:

STUDIO BELCASTRO

Il Calendario dei pagamenti della cedolare secca				
Acconti per il 2011				
Decorrenza	Acconto		Rate	Scadenza
Contratti in corso al 31 maggio 2011 o scaduti/ risolti volontariamente entro il 31 maggio 2011	85,00%	Se inferiore a 257,52 Euro	Unica rata	30 novembre 2011
		Se pari o superiore a 257,52 euro	Due rate: 40,00% e 60,00%	Prima rata: 6 luglio 2011 (o 5 agosto 2011 con maggiorazione dello 0,40%) Seconda rata: 30 novembre 2011
Contratti successivi al 31 maggio 2011	85,00%		Unica rata	30 novembre 2011
Contratti con decorrenza dal 1° novembre 2011		Non dovuto		
Acconti per anno 2012 e seguenti				
Acconto	Acconto		Rate	Scadenza
Tutti	95%	Se inferiore a 257,52 Euro	Unica rata	30 novembre dell'anno di riferimento
		Se pari o superiore a 257,52 euro	Due rate: 40,00% e 60,00%	Prima rata: 16 giugno dell'anno cui si riferisce il reddito da locazione (o 16 luglio con maggiorazione dello 0,40%) Seconda rata: 30 novembre dell'anno di riferimento

5) Disposizioni transitorie

La disciplina della cedolare secca può essere applicata a tutti i **contratti in corso nell'anno 2011**, anche se scaduti o risolti volontariamente prima dello scorso 7 aprile.

Sul punto, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha stabilito che – con riferimento a tali contratti per i quali è già stata eseguita la registrazione e per quelli prorogati, ed il cui pagamento è già avvenuto – il locatore può applicare la cedolare secca nella **dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 2011**, da presentare dunque nel corso dell'anno 2012.

È, tuttavia, escluso il rimborso delle imposte di registro e di bollo già versate: il locatore è inoltre tenuto al versamento dell'acconto della cedolare secca.

Nel caso di **contratti prorogati, il cui termine di pagamento non è ancora decorso**, l'opzione viene esercitata mediante la presentazione del **modello 69**.

Qualora la **registrazione del contratto di locazione** sia stata **effettuata a partire dal 7 aprile 2011**, l'adesione alla cedolare secca deve essere comunicata in sede di registrazione del contratto.

Sul punto, il provvedimento direttoriale riconosce al locatore un differimento temporale per assolvere l'adempimento: se la **scadenza del termine di registrazione è ricompresa tra il 7 aprile 2011 ed il 6 luglio 2011**, l'incombente – e, quindi, l'esercizio dell'opzione – può essere onorato entro quest'ultima data.

Il medesimo beneficio opera, inoltre, per i contratti il cui termine di pagamento per la proroga scade nel medesimo periodo.

Anche in tal caso appare utile riepilogare gli obblighi per il locatore discendenti dall'eventuale volontà di optare per la cedolare secca con apposita tavola sinottica:

Il Calendario dell'opzione alla cedolare secca

Scadenza	Quando optare	Varie ed eventuali
<p>Contratti scaduti o risolti, già registrati</p> <p><u>Contratti prorogati e con imposta di registro già pagata</u></p>	<p>Con la dichiarazione del 2012 (relativa ai redditi del 2011)</p>	<p>Nessun rimborso per le imposte di registro e di bollo già versate.</p> <p>Il locatore deve versare l'acconto, se dovuto.</p>
<p><u>Contratti registrati a partire dal 7 aprile o prorogati e con versamento dell'imposta di registro non scaduta</u></p>	<p>Con la registrazione del contratto</p>	<p>Per i contratti prorogati l'opzione va fatta con il modello 69</p>
<p><u>Contratti per cui la registrazione scade tra il 7 aprile e il 6 luglio 2011</u></p>	<p>Entro il 6 luglio</p>	
<p>Contratti risolti a partire dal 7 aprile o per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento dell'imposta di registro dovuta per la risoluzione</p>	<p>Entro il termine di versamento dell'imposta di registro relativa alla risoluzione</p>	

6) Valutazione di convenienza

Nel caso di contratti di locazione “liberi”, l’opzione diventa conveniente per i locatori aventi un reddito complessivo Irpef superiore, o comunque prossimo, alla soglia di euro 28.000,00.

A tale proposito, si consideri, ad esempio, un ipotetico canone di locazione pari ad euro 100,00 la cui base imponibile Irpef è assunta, secondo il regime ordinario, al netto della deduzione forfetaria del 15,00%

Contratti liberi – Canone di locazione = euro 100,00		
Scaglione di reddito	IRPEF locazione	Cedolare secca del 21,00%
Fino ad euro 15.000,00 (23,00%)	19,55	
Tra euro 15.000,00 ed euro 28.000,00 (27,00%)	22,95	
Tra euro 28.000,00 ed euro 55.000,00 (38,00%)	32,30	21,00
Tra euro 55.000,00 ed euro 75.000,00 (41,00%)	34,85	
Oltre euro 75.000,00 (43,00%)	36,55	

Nel caso di **contratto di locazione agevolato**, il regime ordinario contempla un’ulteriore deduzione del 30,00% mentre l’aliquota della cedolare secca, da applicarsi invece sull’intero canone di locazione, è pari al **19,00%**.

In tale situazione, l’opzione per l’alternativo regime sostitutivo diventa conveniente per livelli di reddito complessivo Irpef superiori a quelli determinati per i contratti liberi, **decisamente superiori ad euro 28.000,00** attestandosi nella fascia intermedia del terzo scaglione dell’aliquota Irpef ordinaria.

Contratti agevolati (c.d. “concordati) – Canone di locazione = euro 100,00		
Scaglione di reddito	IRPEF locazione	Cedolare secca del 19,00%
Fino ad euro 15.000,00 (23,00%)	13,68	
Tra euro 15.000,00 ed euro 28.000,00 (27,00%)	16,06	
Tra euro 28.000,00 ed euro 55.000,00 (38,00%)	22,61	19,00
Tra euro 55.000,00 ed euro 75.000,00 (41,00%)	24,39	
Oltre euro 75.000,00 (43,00%)	25,58	

ALLEGATI

Scadenario tributario di Giugno 2011

PRECEDENTI CIRCOLARI 2011

Numero	Del	Argomento
01/2011	16.01.2011	Utilizzo dei crediti di imposte in compensazione Comunicazione operazioni iva non inferiori a 3 mila euro Autorizzazione compimento di scambi intracomunitari
02/2011	07.02.2011	I contratti di leasing immobiliare I finanziamenti del titolare sono ricavi aziendali non dichiarati Eliminazione dei crediti inesigibili Aumento degli interessi legali
03/2011	07.03.2011	Il corretto uso della carta carburante
04/2011	10.04.2011	Reverse charge su cellulari
05/2011	17.04.2011	Il Dps: Documento programmatico della sicurezza Le scadenze fiscali per l'anno 2011
06/2011	08.05.2011	La documentazione per la dichiarazione dei redditi 2010 La documentazione per il calcolo dell'Ici del 1° semestre 2011

STUDIO BELCASTRO

SCADENZARIO TRIBUTARIO

GIUGNO 2011

Lunedì 13

- **Preu – Prelievo unico erariale** – *Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale II rata del III periodo contabile (maggio-giugno) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il I periodo contabile precedente (gennaio-febbraio)*

Mercoledì 15

- **Iva** – *Scade il termine per l'emissione delle fatture differite relative alle consegne effettuate nel mese precedente (fermo restando l'obbligo del conteggio dell'iva dovuta con riferimento al mese di consegna dei beni e non al mese d'emissione della fattura)*
- **Iva e Ritenute – Ravvedimento operoso** – *Termine per le regolarizzazioni relative allo scorso mese di Aprile (versamenti di Maggio) con il contestuale versamento della soprattassa ridotta al minimo (trenta giorni dalla scadenza originaria)*
- **Iva – Ravvedimento operoso** – *Termine per le regolarizzazioni relative al I trimestre dell'anno in corso con il contestuale versamento della soprattassa ridotta al minimo (trimestrali ordinari e trimestrali ex art. 74) (trenta giorni dalla scadenza originaria)*
- **Assistenza fiscale – 730** – *Termine entro cui il Caaf (Centro autorizzato di assistenza fiscale) deve consegnare al dipendente copia del 730 (ricevuto entro il termine massimo dello scorso 31 maggio) ed il modello 730-3 con il prospetto di liquidazione delle imposte*

Giovedì 16

- **Delega Unica - Modello F24 :**

- **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva relativa al mese precedente dovuta dai contribuenti mensili
- **Ritenute** – Versamento delle ritenute alla fonte operate durante il mese precedente su tutti i tipi di reddito da assoggettare a ritenuta fiscale (a titolo di acconto o a titolo di imposta)
- **Inps** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali derivanti da rapporto di lavoro dipendente e relativi al mese precedente
- **Inps** - Versamento da parte del committente del contributo Inps dovuto sui compensi pagati nello scorso mese ai collaboratori coordinati e continuativi (soggetti o meno ad altra forma di contribuzione previdenziale)
- **Inps – Agricoltura** – Versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo per gli operai a tempo indeterminato e relativi al quarto trimestre dell'anno precedente
- **Inps – Pescatori autonomi** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente
- **Enpals** – Versamento contributi dovuti per il mese precedente
- **Inpdai** – Versamento mensile dei contributi previdenziali

- **Delega Unica – Modello F24 :**

- **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (rata unica o prima rata) dell'irpef, dell'ires, dell'irap e delle addizionali regionali, provinciali e comunali dovute a saldo per il 2010 ed in primo acconto per il 2011 e determinate con le dichiarazioni dei redditi – (senza aggravio) (**per il corrente anno la scadenza è prorogata al 6 luglio per le sole persone fisiche e per i soli soggetti collettivi interessati dagli studi di settore**)
- **Inps – Gestione commercianti ed artigiani**: Termine ultimo per il versamento (rata unica o prima rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2010 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2011 – (senza aggravio) (**per il corrente anno la scadenza è prorogata al 6 luglio**)
- **Inps – Contributo** - Termine ultimo per il versamento (rata unica o prima rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (senza aggravio) (**per il corrente anno la scadenza è prorogata al 6 luglio**)
- **Camera di commercio** – Termine per il versamento del diritto annuale dovuto dalle imprese – (senza aggravio) (**per il corrente anno la scadenza è prorogata al 6 luglio per le sole persone fisiche e per i soli soggetti collettivi interessati dagli studi di settore**)

- **Imposta comunale sugli immobili – Ici** – Termine ultimo per il versamento della prima rata dell'ICI dovuta per l'anno in corso da ogni tipo di contribuente (perso-

STUDIO BELCASTRO

na fisica o società) o, nel caso in cui lo si preferisca, per il versamento dell'intera ICI dovuta per l'anno in corso

- **Dichiarazioni di intento ricevute** – Termine per la comunicazione per via telematica delle dichiarazioni di intento ricevute dai propri fornitori “esportatori abituali o equiparati” durante il mese precedente
- **Accise – Imposte di fabbricazione** – Scade il termine per il versamento dell'accisa sui prodotti ad essa soggetti immessi in consumo nello scorso mese
- **Inpgi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Opzione per il consolidato nazionale** – Termine per l'invio telematico della comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale

Lunedì 20

- **Casagit – Fpi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Conai** – Presentazione della dichiarazione mensile da parte dei produttori di imballaggi

Sabato 25

- **Enpaia** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Enpals – Mod. 031/R (spettacolo) e Mod. 031/SP (sportivi)** – Denuncia dei contributi relativi al mese precedente
- **Intrastat – Elenchi “mensili” operazioni intracomunitarie** – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi mensili per le cessioni e per gli acquisti intracomunitari effettuati da quelle aziende che nel corso dello scorso anno abbiano effettuato cessioni ed acquisti intracomunitari “mensili” superiori a 50 mila Euro

Martedì 28

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale III rata del III periodo contabile (maggio-giugno) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il I periodo contabile precedente (gennaio-febbraio)

Mercoledì 29

- **Società di capitali** – Termine ultimo per l'approvazione del bilancio da parte delle società il cui periodo amministrativo coincide con l'anno solare ed aventi obbligo statutario di approvazione di bilancio **entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (giorno 29 per anni ordinari e giorno 28 per anni bisestili)**

Giovedì 30

- **Iva** – Adempimenti mensili connessi all'emissione ed alla registrazione delle fatture
- **Scheda carburante** - Annotazione dei chilometri percorsi durante il mese da parte dei mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio dell'attività di impresa
- **Iva intracomunitaria** – Emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non abbia ricevuto entro il precedente mese di aprile la fattura (o l'abbia ricevuta con importo o indicazioni inesatte) relativa ad operazioni effettuate nell'ancora precedente mese di aprile
- **Unico 2011 – Persone fisiche non titolari partita iva - Imposte sui redditi 2010** - Termine di presentazione, su supporto cartaceo e tramite Unico 2011, della dichiarazione annuale dei redditi (ex 740) relativa allo scorso anno 2010
- **Unico 2010 – Ravvedimento operoso – Persone fisiche non titolari di partita iva** - Termine di presentazione della dichiarazione rettificativa dell'Unico 2010 relativa all'anno 2009 (solo per i soggetti che presentano le dichiarazioni dei redditi su supporto cartaceo)

STUDIO BELCASTRO

- **Versamenti omessi – Ravvedimento operoso – Persone fisiche non titolari di partita iva** - Termine ultimo per il versamento di tutte le imposte (irpef, irap, iva, addizionali, ritenute ed ici) omesse durante l'anno precedente e da versare con l'aggravio delle sanzioni ridotte (solo per i soggetti che presentano le dichiarazioni dei redditi su supporto cartaceo)
- **Assistenza fiscale – 730** – Termine entro cui i Caaf devono inviare ai datori di lavoro ed ai dipendenti il 730-3 ed il 730-4 relativi ai redditi di coloro che si sono avvalsi dei Caaf stessi per l'assistenza fiscale
- **Assistenza fiscale – 730** – Termine entro cui il sostituto di imposta (datore di lavoro per i dipendenti o ente previdenziale per i pensionati) dovrà provvedere ad effettuare il conguaglio fiscale sulla busta paga relativa al corrente mese di giugno e contestualmente dovrà provvedere a rimborsare le eventuali imposte a credito o trattenere le eventuali imposte a debito da versare all'Erario entro il successivo 15 luglio p.v.
- **Imposta comunale sugli immobili - Ici 2010 – Persone fisiche non titolari di partita iva** – Termine di presentazione della dichiarazione delle variazioni avvenute sugli immobili posseduti durante lo scorso anno 2010 (solo per i soggetti che presentano le dichiarazioni dei redditi su supporto cartaceo)
- **Imposta comunale sugli immobili - Ici 2009 – Persone fisiche non titolari di partita iva – Ravvedimento operoso** – Termine di presentazione della dichiarazione rettificativa della dichiarazione Ici relativa all'anno 2009 (solo per i soggetti che presentano le dichiarazioni dei redditi su supporto cartaceo)
- **Imposta di registro** – Scade il termine per eseguire la registrazione dei contratti di locazione d'immobili aventi decorrenza dal giorno 1° giugno e per eseguire il versamento annuale per i contratti pluriennali stipulati negli anni precedenti e la cui decorrenza ha avuto inizio il giorno 1° giugno del relativo anno
- **Imposta comunale sulla pubblicità** - Scadenza versamento terzo trimestre in caso di rateizzazione
- **Imposta di bollo – Metodo virtuale** – Pagamento della terza rata bimestrale (maggio-giugno) per i soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale
- **Autotrasportatori** – Termine per comunicare al competente Ufficio Dipartimento Dogane ed Imposte dirette la dichiarazione per ottenere i benefici per la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti l'attività di autotrasporto merci
- **Inps – Mod. DM 10/2** – Denuncia dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente (da inviare per via telematica o supporto magnetico)

STUDIO BELCASTRO

- **Dipendenti agricoltura** – Denuncia trimestrale (a mezzo Internet) della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato) contenente le giornate di lavoro effettuate e le retribuzioni relative al trimestre di riferimento

NOTA: Scadenze che cadono di sabato e/o in giorno festivo

- **I termini di prescrizione** che scadono in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 2963 C.C.)
- **I termini di presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali** che scadono di sabato sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (artt. 2 e 8 bis Dpr 322/1998)
- **I termini di versamento fiscali e previdenziali** che scadono di sabato o in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 6 c. 8 Dl 330/1994 e art. 18 c. 1 D.Lgs. 241/1997)